TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 32

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 3° comma: R. D. L. 22 gennaio 1928, n.551, art. 3, modif

Vincoli di servizio triennale per i secondi capi D.

I secondi capi D delle varie categorie e specialita' possono essere ammessi, in base a concorso, a rimanere in servizio, dopo il termine della ferma di leva, per un periodo di tre anni.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce a quali esperimenti pratici debbano preventivamente essere sottoposti i secondi capi di cui sopra.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-32-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-39-3-comma-r-d-l-22-gennaio-1928-n-551/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it